



*Ministero dell'Economia
e delle Finanze*



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio*



*Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti*



*Ministero delle
Politiche Agricole e
Forestali*



Regione Siciliana

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
E
LA GIUNTA REGIONALE SICILIANA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA
DELLE RISORSE IDRICHE

Palermo, 23 Dicembre 2003

PREMESSE

VISTA la direttiva comunitaria 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTA la direttiva comunitaria 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;

VISTA la direttiva comunitaria 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

VISTA la direttiva comunitaria 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;

VISTA la direttiva comunitaria 83/98/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la direttiva comunitaria 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la direttiva comunitaria 91/676/CEE, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la direttiva comunitaria 2000/60/CEE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Regolamento CE n.1260/1999 e seguenti che riguardano la disciplina dell'intervento dei fondi strutturali comunitari per la programmazione 2000/2006;

VISTI i Regolamenti CE n.1685/2000 e n.1145/2003 recanti norme di attuazione del regolamento CE 1260/99, per la parte riguardante l'ammissibilità delle spese;

VISTO il Regolamento CE n.2001/37/03 recante "disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente";

VISTI i Regolamenti CE n.438/2001 e CE n. 448/2001 recanti norme di attuazione del regolamento CE 1260/99, per la parte relativa ai sistemi di gestione e di controllo;

VISTA la decisione della Commissione Europea C/2000/2050 del 1 agosto 2000, di approvazione del Quadro Comunitario di Sostegno ob.1, 2000-2006;

VISTA la legge 16 aprile 1987 n. 183 che, tra l'altro, ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTA la legge 18 maggio 1989 n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

VISTA la legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, concernente "Ordinamento delle autonomie locali";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 19 febbraio 1992, n. 142, articoli 74 e 75;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n.36, e successive modificazioni e integrazioni, sulla riorganizzazione dei servizi idrici;

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n.109, "Legge quadro in materia di Lavori Pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n.52, articolo 56;

VISTO l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del suddetto comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTA la legge 18 febbraio 1997, n.24;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante "disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", con particolare riferimento all'articolo 6;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61, ed in particolare l'articolo 1415, comma 4 che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n.662 e l'articolo 10, comma 5, del DPR 20 aprile 1994, n.367;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n.208 (prosecuzione degli interventi per le aree depresse);

VISTA la legge 23 dicembre 1998 n.449 (legge finanziaria 1999);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare, l'articolo 94 comma 2 lettera f) che dispone il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'articolo 23 della legge 27 dicembre 1997, n.449;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE e della direttiva 91/676/CEE" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258;

VISTO in particolare l'art.28 comma 10 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152;

VISTO l'art.4 della legge 17 maggio 1999, n.144, "Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali";

VISTA la legge 23 dicembre 1999 n.488 (legge finanziaria 2000);

VISTO il decreto legislativo 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2000 n.388 (legge finanziaria 2001) ed in particolare gli articoli 141 comma 4, 144 comma 17 e 109 comma 1;

VISTO il titolo V della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale n.13/2001;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 21 dicembre 2001 n. 443 di delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

VISTA la legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria 2002) ed in particolare l'articolo 35, relativo alle "Norme in materia di servizi pubblici locali";

VISTA la legge 15 giugno 2002 n.112 di conversione del Decreto legge 15 aprile 2002 n.63 ed in particolare l'art.8 e successive modifiche che prevede l'istituzione della società "Infrastrutture S.p.a.;

VISTA la legge 31 luglio 2002 n.179 "Disposizioni in materia ambientale";

VISTA la legge 1 agosto 2002 n.166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";

VISTA la legge 8 agosto 2002 n.178 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002 n.138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate";

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190 "Attuazione della legge 21 dicembre 2001 n.443, per la realizzazione delle infrastrutture degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale";

VISTO il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003 n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", ed in particolare l'art. 14.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 che fissa i requisiti chimici e fisici per l'idoneità delle acque alla balneazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, recante attuazione della direttiva comunitaria 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.183;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988 n. 568 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabile";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni";

VISTO il DPCM 4 Marzo 1996 n.47, relativo alle direttive generali, criteri, indirizzi, metodologie di competenza dello Stato in materia di risorse idriche ai sensi della L.36/94;

VISTO il decreto legislativo 30.07.99 n. 300 concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15.05.97 n.59";

VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, che detta le regole per la determinazione del metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n.36;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 luglio 1997 di approvazione del Piano Straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

VISTO il Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e P.E. del 21 ottobre 2000, recante modifica delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del Fondo di rotazione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 novembre 2001 "Cofinanziamento statale a carico del Fondo di Rotazione ex legge n.183/1987 dei programmi operativi inseriti nel QCS ob.1 2000-2006 per l'annualità 2001";

VISTO il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e Trasporti" ed in particolare agli art 4 che attribuisce alla Direzione Generali per le Reti le competenze statali di programmazione finanziamento realizzazione e gestione delle reti idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2003 n. 261, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 giugno 2003, n. 185 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 152/99;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 recante "Disciplina della programmazione negoziata";

VISTA la delibera CIPE del 21 aprile 1999, n.55 recante "Integrazione del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997";

VISTA la delibera CIPE 6 agosto 1999, n.142 che, nel rispetto dei criteri previsti per la ripartizione dei fondi strutturali tra le aree dell'obiettivo 1 nonché della individuazione delle aree depresse nelle Regioni del Centro-Nord, fissa i criteri per il riparto di 3.500 miliardi di cui alla legge n. 449/98 (legge finanziaria 1999) destinati alle infrastrutture con delibera CIPE 4/99, con la finalità di ricondurre tutte le iniziative ad un disegno organico di sviluppo

VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n.139 "Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000/2006. Approvazione del quadro finanziario programmatico";

VISTA la delibera CIPE 25 maggio 2000, n.44 recante "Accordo di Programma Quadro - Gestione degli interventi mediante applicazione informatica" come modificata dalla Delibera CIPE 3 maggio 2002;

VISTA la delibera CIPE del 22 giugno 2000, n. 61 con la quale si è stabilito che l'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno relative ad opere pubbliche, di competenza dei Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Politiche Agricole, viene assicurato attraverso l'attività di riprogrammazione, nell'ambito delle Intese Istituzionali e degli Accordi di programma, delle economie, con priorità per il finanziamento del medesimo settore infrastrutturale;

VISTA la delibera CIPE 4 agosto 2000, n.84 che fissa i criteri per il riparto e la finalizzazione di quote riservate alle agevolazioni industriali ai sensi del punto 1.1 della delibera n.14/2000 e delle risorse riservate alle infrastrutture ai sensi del punto 3 della citata delibera, previste dalla legge n.488/99 (legge finanziaria 2000), con destinazione prioritaria ai due assi della "mobilità sostenibile" e del "ciclo integrato dell'acqua e del riassetto idrogeologico";

VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2000, n.138 che fissa il riparto delle risorse, pari a 8.430 miliardi di lire previste dalla legge finanziaria 2001, destinate alle aree depresse per il triennio 2001-2003, richiamando i criteri di cui alla delibera 14/2000;

VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2001 n.23 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle risorse destinate al programma stralcio di cui all'articolo 141, comma 4 della legge 388/2000", la quale prevede che i Programmi Stralcio, nel caso di ricorso a finanziamento pubblico, siano oggetto di appositi Accordi di Programma Quadro nell'ambito delle Intese Istituzionali di Programma, ai sensi della Legge 662/97; e che prevede tra l'altro:

- a) al punto 2 l'iter procedurale e finanziario per la realizzazione delle opere e la relativa copertura finanziaria a seconda se siano stati approvati i Piani d'Ambito o solamente i Programmi stralcio di interventi urgenti ed indifferibili;
- b) al punto 5 che solo attraverso la forma di Accordo di Programma quadro possono essere utilizzati i fondi strutturali per cofinanziare i programmi stralcio in assenza dei Piani d'ambito;

c) al punto 6 che per l'attuazione dei programmi stralcio, l'eventuale utilizzo delle risorse destinate alle aree depresse è vincolato all'adozione degli stessi criteri e delle stesse modalità previste per il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, in linea con gli orientamenti già seguiti dal CIPE in sede di finalizzazione delle risorse riservate alle infrastrutture per il 2000/2001 e destinate, tra l'altro, all'asse del ciclo integrato dell'acqua;

VISTA la delibera CIPE 4 aprile 2001 n.52, recante "Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe per i servizi acquedottistici, di fognatura e depurazione per l'anno 2001 ed in particolare il punto 2.3 concernente il finanziamento dei Programmi Stralcio come modificata e integrata dalle delibere CIPE 93 del 15 novembre 2001, n. 131 del 19 dicembre 2002 e n. 11 del 14 marzo 2003;

VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2001 n.121 "Legge obiettivo: Primo programma delle infrastrutture strategiche"

VISTA la delibera CIPE del 19 dicembre 2002 n. 133 che approva il "Programma Nazionale per l'Approvvigionamento Idrico in Agricoltura e lo Sviluppo dell'Irrigazione";

VISTA la delibera CIPE adottata in data 2 agosto 2002 di modifica ed integrazione della delibera CIPE n.16 del 28 marzo 2002 relativa al fondo per la promozione dello Sviluppo Sostenibile di cui all'art.109 comma 1 legge n.388/2000, modificato dall'art.62 della legge n.448/2001;

VISTA la delibera CIPE n. 76 del 2 Agosto 2002 recante "Accordi di Programma Quadro – Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro emanata il 9 ottobre 2003, con nota prot. 0032538, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese;

VISTA la legge regionale del 27 aprile 1999, n.10 recante misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo;

VISTI in particolare l'articolo 23 – privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali – che al comma 2 prevede l'avvio delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) in S.p.A. e l'art. 69 riguardante il governo e l'uso delle risorse idriche, con il quale la Regione Siciliana ha recepito la legge 36/94;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 114 del 16.05.2000 con il quale sono stati determinati sette Ambiti territoriali ottimali (Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, Enna, Agrigento e Caltanissetta, Trapani);

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 16 del 29.01.2002 con il quale sono stati determinati i nuovi Ambiti territoriali ottimali di Agrigento, Caltanissetta, Siracusa e Ragusa;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 209 del 7 Agosto 2001 che reca modalità e tempi per la scelta della forma di cooperazione da parte di ciascun ATO, e, successivamente, per la stipula della convenzione o la costituzione del consorzio, prevedendo l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione Siciliana nei confronti degli ATO inadempienti;

VISTA la legge regionale siciliana 30 aprile 1991 n.10 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";

VISTA la legge regionale Siciliana 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTA la legge regionale siciliana del 12 gennaio 1993, n. 10 "Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonché modifiche della legislazione di settore";

VISTA la legge regionale siciliana 7 settembre 1998, n.23 e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il Programma Operativo Regionale 2000–2006 della Sicilia approvato con decisione della Commissione Europea C/2000/2348 in data 08.08.2000;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al POR Sicilia 2000-2006

VISTI i programmi degli interventi ed i programmi economico-finanziari (Piani di Ambito) relativi agli ATO di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, predisposti ed approvati in forma definitiva dalle Autorità di Ambito, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 gennaio 1994 n.36;

VISTA la delibera della Giunta regionale n.227 del 30 luglio 2003 con la quale è stata determinata la programmazione finanziaria in favore degli ATO ed è stato definito il percorso di attuazione del cofinanziamento dei piani di ambito;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 268 del 26 settembre 2003 con la quale è stato determinato il riparto delle risorse finanziarie in favore degli ATO per il cofinanziamento dei rispettivi piani di ambito;

VISTA la nota n.4489 del 10 novembre 2003 con la quale il Presidente della Regione ha dettato modalità, tempi criteri e procedure per la definizione da parte degli ATO delle priorità ed, in particolare, per la definizione del primo piano operativo triennale (POT) e del primo piano stralcio annuale;

VISTI i POT ed i piani stralcio degli ATO di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani;

CONSIDERATO che gli interventi previsti nei POT, individuati secondo i criteri di priorità di cui alla nota del Presidente della Regione Siciliana prima citata, rappresentano un quadro di riferimento programmatico, al cui interno sono stati selezionati gli interventi del primo stralcio annuale, da avviare immediatamente a realizzazione;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana ha individuato, come obiettivo programmatico, nel 31 dicembre 2004 la data per la conclusione delle procedure di affidamento del Servizio Idrico Integrato ai Soggetti gestori selezionati dalle ATO e che, allo scopo, sono in corso di predisposizione e stipula appositi protocolli ATO/Regione;

CONSIDERATO che, nelle more del perfezionamento del percorso di affidamento del Servizio Idrico Integrato verrà anticipata la realizzazione, da parte dell'ATO, di interventi prioritari individuati nel piano stralcio annuale, al fine di avviare la messa a sistema del settore, già nel periodo transitorio che precede l'affidamento del Servizio Idrico al soggetto gestore;

VISTA la nota n. 266 del 17/12/2003 con la quale l'ATO di Enna, comunicata la chiusura della gara per l'affidamento del servizio idrico integrato ed evidenziato l'ormai prossimo completamento del relativo percorso, ha proposto modalità diverse da quelle seguite dagli altri ATO, che tengano conto della esiguità del periodo transitorio e, conseguentemente, dell'inopportunità di anticipare, con il piano stralcio, l'avvio della realizzazione di interventi prioritari ad anticipazione dell'attività del gestore;

CONSIDERATO che per gli interventi dei Piani stralcio inseriti nei PIT sono previsti, nei Piani d'Ambito, costi di realizzazione diversi; considerato di dover dare copertura finanziaria al costo previsto nei Piani d'Ambito, utilizzando per eventuali fabbisogni aggiuntivi le risorse che si renderanno disponibili con le economie derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'Allegato I;

VISTA l'ordinanza di protezione civile del 25 maggio 2001, n. 3136, ed in particolare l'articolo 2, così come modificato dall'art. 15 dell'ordinanza di protezione civile del 22 marzo 2002 n. 3190, che affida al Commissario delegato per l'emergenza ambientale e la tutela delle Acque, Presidente della Regione, il compito di elaborare ed attuare il programma di rilevamento di cui

all'art. 42 del decreto legislativo 152/99, realizzare le attività di monitoraggio previste dalla vigente normativa per gli interventi di propria competenza, predisporre ed attuare il Piano di Tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 152/99 per l'intero territorio regionale, individuare, sull'intero territorio regionale, ogni possibilità di riutilizzo delle acque reflue depurate nonché di risorse idriche non potabili e predisporre ed attuare un programma straordinario degli interventi per la loro utilizzazione, disporre il censimento dei pozzi di emungimento delle acque sotterranee provvedendo alla chiusura e messa in sicurezza dei pozzi che possono essere in via di inquinamento anche attraverso l'intrusione del cuneo salino, nonché di predisporre ed attuare il programma di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, individuando, progettando e realizzando, anche assumendo il ruolo di stazione appaltante, gli interventi di tutela della qualità delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari previsti dagli artt. 27, 31 e 32 del decreto legislativo 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Sicilia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idropotabile in atto nel territorio delle Province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa;

VISTA l'ordinanza commissariale n.641 del 23 luglio 2001 con la quale è stato nominato il Vice Commissario per l'emergenza depurativa, fognaria e dei rifiuti;

VISTO il Decreto n.193 del 17.02.2003 dei Dirigenti Generali del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente e del Dipartimento Regionale Interventi Strutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste con il quale sono stati approvati gli atti relativi all'incidenza di nitrati di origine agricola nell'inquinamento delle acque concernenti la carta della vulnerabilità all'inquinamento da nitrati di origine agricola, il programma di azione obbligatoria per le zone vulnerabili, nonché il monitoraggio preliminare dello stato sotterraneo delle acque negli anni 1996-2001 in relazione al contenuto di nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE e D. Lgs 152/99;

VISTA l'Ordinanza n.65/TCI del 16.09.2003 con la quale il Vice Commissario per l'Emergenza rifiuti e la tutela delle acque ha individuato, al fine di prevenire e tutelare il territorio della Regione Siciliana dal rischio di inquinamento da nutrienti, come disposto dalla Direttiva 91/271/CEE, quale area sensibile il Golfo di Castellammare, approvando nel contempo il programma delle azioni che devono essere realizzate in prima fase per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori previsto dalla vigente normativa;

CONSIDERATO che con risoluzione approvata il 4 giugno 2002 dalla Camera dei Deputati si è impegnato il Governo, a seguito dell'emergenza idrica che coinvolge gran parte del territorio nazionale, a razionalizzare la gestione delle risorse idriche, semplificando le competenze e superando i settorialismi; a promuovere il risparmio idrico nei settori civile, agricolo e industriale; a favorire il riutilizzo irriguo e industriale delle acque reflue depurate; ad accelerare l'attuazione del servizio idrico integrato; ad accrescere la disponibilità di acqua per l'agricoltura; a realizzare gli interventi atti al superamento dell'emergenza idrica per gli usi civili e industriali; a promuovere la realizzazione e la ristrutturazione di grandi schemi idrici e di infrastrutture di accumulo a prevalente uso irriguo, inserendo urgentemente tali opere nel programma operativo dei grandi interventi;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Siciliana:

- ritengono urgente, ai fini dell'adeguamento agli obblighi comunitari, tutelare la qualità delle acque destinate al consumo umano con misure volte a superare la necessità di

- ricorrere alle deroghe ai parametri naturali, proteggere la qualità delle sorgenti e delle acque sotterranee che rappresentano il più importante patrimonio di acque destinate all'uso potabile e prevedere il controllo dell'inquinamento da fonti diffuse per consentire l'approvvigionamento di acque di qualità;
- ritengono urgente l'individuazione delle aree sensibili in conformità alle indicazioni della Commissione europea e con il ricorso ad un trattamento più spinto di quello secondario per contrastare l'eutrofizzazione, dando così puntuale esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 25 aprile 2002;
 - ritengono urgente l'individuazione delle zone vulnerabili con la identificazione di tutte le zone che presentano le caratteristiche per la classificazione, sulla base delle disposizioni comunitarie con l'adozione di misure volte a contrastare efficacemente l'arricchimento delle acque da attività agricola e zootecnica, dando così esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell'8 novembre 2001 C-127/99;
 - ritengono urgente la tutela delle acque superficiali e sotterranee con l'eliminazione delle sostanze pericolose, con particolare riferimento alle 32 sostanze individuate nell'ambito di applicazione della direttiva quadro 2000/60/CE;
 - ritengono urgente la tutela delle acque per consentire la balneazione con l'adozione delle misure necessarie per rimuovere le cause dell'inquinamento, così da raggiungere i criteri di qualità indicati dalla normativa vigente e superare la necessità di ricorrere a deroghe;
 - ritengono urgente tutelare la qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci con l'adozione delle misure di miglioramento;
 - ritengono urgente tutelare altresì la qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, ponendo in essere misure di protezione o di miglioramento;
 - ritengono urgente, ai fini della corretta gestione delle risorse, operare per l'unificazione tra gli usi delle risorse medesime, avvalendosi in modo sinergico delle varie fonti di approvvigionamento di acque primarie e di acque reflue depurate, razionalizzando i sistemi di raccolta e distribuzione in modo da utilizzare appieno la capacità di invaso nonché la riduzione delle perdite, migliorando altresì i sistemi di gestione e che in tal senso si adopereranno affinché tutti i soggetti coinvolti svolgano appieno le rispettive proprie competenze;
 - ritengono necessario incentivare l'uso civile, irriguo ed industriale delle acque reflue depurate, anche attraverso adeguate previsioni normative, nel rispetto della diversità territoriale regionale e mediante la realizzazione di adeguati impianti di stoccaggio che ne permettano una gestione efficiente superando la stagionalità dei consumi irrigui;
 - ritengono urgente adeguare infrastrutture e impianti esistenti così da meglio affrontare le situazioni di crisi avviando altresì la realizzazione di interventi infrastrutturali idonei ad affrontare i problemi della ciclicità e delle modificazioni climatiche;
 - ritengono necessario completare il processo di riduzione del numero dei soggetti che intervengono nella gestione delle risorse idriche e di individuazione, in ciascun Ambito ottimale, da parte dell'ATO, di un unico soggetto gestore per le attività di distribuzione, fognatura, collettamento e depurazione ad uso civile recuperando i ritardi nel superamento della polverizzazione delle precedenti gestioni;
 - ritengono strategico prevedere che in ciascun ambito territoriale prescelto dalla Regione per l'attività irrigua, operi un solo soggetto istituzionale che affidi le attività di distribuzione per usi irrigui, impostando la gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
 - ritengono strategico il risparmio idrico in coerenza con gli obiettivi della direttiva quadro 2000/60 a tenore della quale è necessario che le politiche dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti ad usare le risorse idriche in modo efficiente, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva, e che la legge 36/94 prevede che

la tariffa sia differenziata non solo per fasce d'utenza e territoriali, ma anche in funzione del contenimento del consumo;

- ritengono necessario promuovere tutte quelle azioni concrete volte al risparmio idrico nei settori civile, agricolo, industriale e di elaborare, mediante le strutture preposte alla raccolta e distribuzione, un piano di interventi per la manutenzione degli impianti per evitare sprechi e ottimizzare l'utilizzo dell'acqua, assicurando anche la realizzazione di reti duali;
- ritengono strategico, ai fini della tutela e della gestione della risorsa idrica, il riutilizzo delle acque reflue depurate per usi agricoli, civili ed industriali perseguendo il risparmio delle risorse primarie, al fine di assicurare prioritariamente il soddisfacimento degli usi potabili e conseguentemente salvaguardare i corpi idrici superficiali attraverso la riduzione e l'eliminazione degli scarichi;
- ritengono necessario unificare, semplificare e razionalizzare le competenze, prevedendo interventi sostitutivi in caso di inadempienza o manifesta inefficienza delle autorità preposte;
- intendono perseguire l'accelerazione del processo di riforma del servizio idrico di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 ed alla Legge 5 gennaio 1994 n.36 sia per assicurare all'utenza prestazioni conformi ad elevati standard qualitativi e quantitativi, sia per perseguire una efficace politica di tutela e gestione della risorsa idrica, garantendo al massimo le esigenze del consumatore, contemporaneamente alle esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia delle risorse idriche;
- concordano sulla necessità di utilizzare tutti gli strumenti, compreso quello della finanza di progetto, ai fini della più rapida realizzazione delle opere del Servizio Idrico Integrato programmate dai Piani d'Ambito;
- ritengono necessario che le Autorità d'Ambito individuino i gestori unici del Servizio Idrico Integrato nel rispetto della specifica disciplina di settore e della tutela della concorrenza;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana deve procedere all'approvazione entro e non oltre il 31.12.2004, del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 152/99;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione del Piano di Tutela di cui all'art. 44 D.lgs 11 maggio 1999 n.152 la Regione, gli Enti ed i soggetti competenti sono comunque chiamati ad adottare ed attuare le opportune misure per la salvaguardia ed il ripristino della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei maggiormente a rischio;

CONSIDERATO che comunque è necessario - anche in pendenza dell'individuazione degli interventi strutturali per il ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, per l'attuazione del servizio idrico integrato, per l'approvvigionamento nei comparti civile, agricolo e industriale, per la realizzazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione - provvedere al finanziamento e alla realizzazione di una serie di interventi negli stessi settori ritenuti urgenti ed indifferibili;

CONSIDERATO altresì che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in attuazione della delibera CIPE 14 giugno 2002 n. 41 "Linee guida per il Programma Nazionale per l'Approvvigionamento Idrico in Agricoltura e lo Sviluppo dell'Irrigazione" ha in corso di definizione con la Regione Siciliana iniziative miranti ad accrescere la disponibilità di risorse, anche mediante l'impiego delle acque reflue depurate, a razionalizzare il sistema irriguo per garantire il massimo risparmio delle risorse idriche, a conseguire il massimo risparmio energetico nell'adduzione e distribuzione dell'acqua;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli interventi cofinanziabili sui fondi strutturali comunitari, le opere devono essere completate in tempo utile a garantire la certificazione della relativa spesa entro le scadenze previste dai regolamenti comunitari;

CONSIDERATO che risulta indispensabile e prioritario, ai fini di un sostenibile utilizzo delle risorse idriche, tutelare quantitativamente e qualitativamente le risorse disponibili attraverso una pianificazione delle loro utilizzazioni ed avvalendosi in modo sinergico delle varie fonti di approvvigionamento di acque primarie e di acque reflue depurate, razionalizzando i sistemi di raccolta e distribuzione in modo da sfruttare appieno la capacità di invaso e da ridurre le perdite e realizzando contestualmente i sistemi di riutilizzo delle acque reflue depurate e che in tal senso i soggetti sottoscritti del presente accordo si adopereranno affinché tutti i soggetti coinvolti svolgano appieno le rispettive proprie competenze;

CONSIDERATO che il riutilizzo delle acque reflue rappresenta un elemento di risparmio e di tutela ambientale riferito alle acque superficiali e sotterranee consentendo il più agevole rispetto delle prescrizioni di tutela in particolare riferito alle aree sensibili ed alle aree costiere risolvendo problemi di balneazione e prevenendo la formazione del cuneo salino;

CONSIDERATO che il riutilizzo delle acque reflue richiede l'adeguamento degli impianti di depurazione per raggiungere gli specifici limiti di impiego nonché la realizzazione di sistemi di collettamento e di invaso;

CONSIDERATO in particolare urgente ed indifferibile procedere alla realizzazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione previsti nei Programmi Stralcio di cui all'art. 141 comma 4 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le Parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità previste nell'Accordo stesso;

CONSIDERATO che il Commissario delegato per l'emergenza ambientale e la tutela delle Acque – Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'ordinanza n. 3136/2001, ha effettuato una ricognizione generale sullo stato dei sistemi fognari e depurativi dell'intera Regione Siciliana ed ha individuato gli interventi strategici infrastrutturali nel campo della tutela delle acque e delle risorse idriche;

CONSIDERATO che i suddetti interventi sono stati identificati nel rispetto dei criteri di massima sicurezza sanitaria ed ambientale, in relazione agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie e dalla legislazione nazionale e tenendo conto dei criteri di priorità individuati nel complemento di programmazione;

VISTO il Piano degli interventi strategici infrastrutturali nel campo della tutela delle acque e delle risorse idriche, approvato dal Vice Commissario per l'emergenza ambientale e la tutela delle Acque con proprio decreto n. 68/TCI del 26 luglio 2002 e così distinto:

- All.to A1 - Interventi relativi ad opere fognarie e depurative inseriti in fase 1 (Programma stralcio di cui all'art.141, comma 4, della legge 388/2000);
- All.to A2 - Interventi relativi ad opere fognarie e depurative inseriti in fase 2 ;
- All.to A3 - Interventi finalizzati al riutilizzo delle acque depurate inseriti in fase 1 (Programma stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della legge 388/2000);
- All.to A4 - Interventi finalizzati al riutilizzo delle acque depurate inseriti in fase 2
- All.to B1 - Interventi infrastrutturali di interconnessione tra i presidi depurativi e le opere di distribuzione delle acque reflue depurate per il loro riutilizzo in agricoltura e in industria necessari per rendere funzionali e fruibili gli interventi dell'All.3 (Programma stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della legge 388/2000);
- All.to B2 - Interventi infrastrutturali di interconnessione tra i presidi depurativi e le opere di distribuzione delle acque reflue depurate per il loro riutilizzo in agricoltura e in industria necessari per rendere funzionali e fruibili gli interventi dell'All.4;

RITENUTO altresì, di dover prendere in considerazione tra gli interventi prioritari da inserire nell'All. A3 le opere di riutilizzo relative al trattamento terziario del depuratore sud-est di Palermo, in corso di realizzazione per un importo complessivo di progetto pari a Lire 32.784.200.000 pari ad € 16.931.626,27;

VISTI i criteri di valutazione adottati dalla Struttura Commissariale per la selezione degli interventi prioritari da finanziare nell'ambito del presente APQ, integrati con la successiva verifica di coerenza e priorità, effettuata unitamente alla Sogesid S.p.a. e al Dipartimento della Programmazione, tra gli interventi previsti nel Programma Stralcio e quelli previsti nei rispettivi Piani d'Ambito approvati;

CONSIDERATO che risulta già avviata, nell'ambito del PON ATAS, tra la Regione Siciliana e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali attraverso l'I.N.E.A. (Istituto Nazionale di Economia Agraria) un'attività finalizzata alla verifica puntuale sulla reale ed ottimale utilizzabilità della risorsa idrica che si renderebbe disponibile a seguito della realizzazione degli interventi di riutilizzo delle acque reflue depurate già individuati dall'Ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque;

CONSIDERATO che la competente Commissione Legislativa di Merito dell'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta n. 133 del 18.12.2003, si è espressa favorevolmente sul percorso metodologico e sui criteri di priorità e procedure adottati dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque, per l'individuazione degli interventi dell'A.P.Q., rappresentando le seguenti osservazioni:

- inserire tra gli interventi previsti dagli allegati D ed E della bozza di accordo di programma quadro gli interventi di cui all'allegato A2 (II fase) al decreto n. 68/TC del 26 luglio 2002 che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) requisiti di cui alla fascia B punto d (pagg. 10 e 11 della relazione sul percorso metodologico, criteri di priorità e procedure adottate per l'individuazione degli interventi per l'utilizzo delle risorse APQ) comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e che nei periodi estivi superino tale popolazione;
 - b) rientrino nei bacini idrografici principali secondo quanto previsto al punto a) della fascia B (pag. 8 della relazione),
- trasmettere entro il termine di 90 giorni l'elenco degli interventi rideterminati dal Governo regionale in conseguenza delle predette osservazioni.

CONSIDERATO che alla copertura del fabbisogno finanziario per l'attuazione degli interventi di fognatura, collettamento, depurazione e riuso individuati attraverso le procedure prima citate concorreranno anche le risorse finanziarie già assegnate al Commissario delegato per l'emergenza ambientale e la tutela delle Acque – Presidente della Regione Siciliana e non ancora impegnate per l'attuazione di specifici interventi;

CONSIDERATO che negli ambiti in cui non risultano già individuati i gestori unici, al fine di garantire la realizzazione delle opere di fognatura, collettamento e depurazione previste nei Programmi Stralcio di cui all'art. 141 comma 4 L. 388/2000, si procede, ai sensi della delibera CIPE n.52 del 4 aprile 2001 punto 2.3, e successive modifiche e integrazioni, all'aumento cumulato dalle tariffe di fognatura e depurazione, nella misura massima del 20% per l'intero quinquennio 2001/2006, con il limite annuo non superiore al 5%;

CONSIDERATO che i proventi derivanti dagli aumenti tariffari, di cui alla delibera CIPE del 4 aprile 2001 n.52 e successive modifiche e integrazioni, dovranno confluire in un apposito "Fondo vincolato" da destinare esclusivamente alla realizzazione delle tipologie di interventi previsti dagli artt. 27, 31 e 32 del D.lgs 152/99;

CONSIDERATO che anche i fondi derivanti dall'accantonamento dei canoni di derivazione, ex art. 18 della legge 5 gennaio 1994 n.36, riscossi dalle Autorità competenti sono da destinarsi al finanziamento di interventi finalizzati al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue;

RICHIAMATO l'art. 14 della citata legge n.36/94 che stabilisce che i proventi della quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione, dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, in misura diretta al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, affluiscono ad un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione ed alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione, di cui al Programma Stralcio previsto dall'art. 141, comma 4 della legge n.388/2000;

CONSIDERATO che l'art.28 della legge 31 luglio 2002, n.179 "Disposizioni in Materia Ambientale", sostituendo il secondo periodo dell'art.14 della L. 36/94, ha disposto che i proventi derivanti dagli aumenti tariffari ai sensi dell'art. 3 commi da 42 a 47 della L. 549/95, aumentati delle percentuali di cui al punto 2.3 della delibera CIPE del 4 aprile 2001 n.52 pubblicata nella G.U. n°165 del 18 luglio 2001 affluiscono in un Fondo vincolato da destinare a disposizione dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato la cui utilizzazione è vincolata all'attuazione dei Piani d'Ambito;

RICORDATO che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ha ripartito a favore della Regione Siciliana sulla base della estensione territoriale e del numero degli abitanti delle singole regioni a valere sulle Leggi n. 388/2000 e n. 448/2001, la somma di 29.401.400,63 €;

RICORDATO che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ha ripartito a favore della Regione Siciliana 5.051.338,81 € in attuazione dell'art. 62 comma 14 bis del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n.152 per le finalità di monitoraggio e studio necessarie per l'attuazione del su indicato decreto;

RICORDATO che l'art. 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000 n.388 attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per l'avvio della gestione del Servizio Idrico Integrato un limite di impegno quindicennale e che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha disposto, su tale limite di impegno, in favore della Regione Siciliana di 678.394,81 € a decorrere dal 2002 e di ulteriori 671.246,81 € a decorrere dal 2003, che attualizzati al tasso del 4,75% ammontano a € 14.248.769,60;

CONSIDERATO che il citato articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000 n.388 subordina l'utilizzo di tali fondi a procedure particolarmente complesse in corso di snellimento a livello governativo;

RICORDATO che le Regioni hanno prospettato la necessità di ripartire le risorse sopra richiamate e che tale riparto sarà completato con i necessari provvedimenti;

RICORDATO che la delibera CIPE 2 agosto 2002, in attuazione dell'art. 109 della legge 23 dicembre 2000 n.388, come modificato dall'art. 62 della Legge 28 dicembre 2001 n. 488, ha approvato il Programma di attività per gli anni finanziari 2001 e 2002 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile assegnando alla Misura 2 complessivi 34.063.405,42 € che saranno resi disponibili con successivi provvedimenti amministrativi;

RICORDATO che ai sensi delle LL.RR. 39/77 e 27/86 sono stati concessi agli Enti titolari contributi per la realizzazione di opere fognarie e depurative che hanno generato delle economie in atto disponibili per la realizzazione di nuove opere;

VISTO l'art. 102, comma 9, della L.R. n.6/2001 del 03.05.2001 che consente all'Amministrazione regionale di trasferire i progetti già finanziati inseriti nelle misure del P.O.P. Sicilia 94/99, in esubero rispetto alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programma regionale, mantenendo il finanziamento sui capitoli originari senza determinare ulteriori oneri per il bilancio regionale, e che ai sensi dello stesso articolo i Dipartimenti Regionali possono imputare i predetti progetti al P.O.R. Sicilia 2000-2006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del Complemento di programmazione dello stesso P.O.R. Sicilia;

RICORDATO che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio n. 612/TAI del 07.08.2001 è stata impegnata a favore del Commissario delegato – Presidente della Regione

Siciliana la somma di £ 25 miliardi , pari ad € 12.911.422,47 autorizzandone nel contempo il trasferimento sulla contabilità speciale n.1747 esistente presso la Tesoreria Provinciale di Palermo;

RICORDATO che con Decreto del Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio n. 312/TAI del 23.02.2001 è stato autorizzato il trasferimento della somma complessiva di £ 30 miliardi pari ad € 15.493.706,97 per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto dello stesso Ministero n.253/TAI del 27.12.2000, e che di detta somma risulta ancora disponibile, in quanto non ancora impegnato, l'importo di € 9.967.623,00 destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato G;

CONSIDERATO che con nota n.3655 del 26.09.03 ed in ultimo con la nota n.1454 del 14.10.03 il Dipartimento della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana ha proposto l'inserimento di tre interventi (All.F) relativi ad opere fognarie e depurative e di riuso previsti nei P.I.T. per un importo complessivo pari a €10.400.000,00 a valere sui fondi previsti dalla Delibera CIPE 17/2003;

CONSIDERATO che il gettito derivante dall'attuazione dell'aumento tariffario previsto dalla Delibera CIPE n.° 52/2001 e s.m.i. è stato quantificato in via previsionale dalla Regione Siciliana in circa € **15.000.000,00** annui che, attualizzati al 4,75% in quindici anni, ammontano a € 219.257.938,46;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Siciliana sottoscritta il 13.09.1999;

CONSIDERATO che la suddetta Intesa ha individuato le azioni e le politiche d'intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi e i modi per la sottoscrizione degli Accordi stessi;

CONSIDERATO, in particolare, l'art. 4 della suddetta Intesa ove viene identificato prioritario il settore d'intervento "Approvvigionamento idrico e risanamento delle acque", l'art. 6 della suddetta intesa ove le parti concordano di stipulare un Accordo di Programma Quadro per l'area prioritaria "Risorse idriche", articolata nelle tre linee operative: 1) Approvvigionamento idropotabile; 2) approvvigionamento idrico irriguo; 3) Risanamento delle acque e di cui all'allegato A della suddetta Intesa;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Risorse idriche" della Regione Siciliana stipulato il 5 ottobre 2001 da Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, Regione Siciliana e SOGESID S.p.A. e sottoscritto dal Ministero delle Politiche Agricole il 10 gennaio 2002;

CONSIDERATO che con D. D. G. n. 178 del 29 marzo 2001 e con DD. DD. GG. nn. 439-448 del 25 giugno 2002, il Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali in Agricoltura responsabile della misura 1.05 del POR Sicilia, verificata la coerenza alla scheda di misura di 11 progetti in corso di realizzazione, riguardanti reti irrigue, li ha imputati alla suddetta misura 1.05;

CONSIDERATA la necessità, affinché la procedura di imputazione degli interventi suddetti possa essere perfezionata, che gli stessi siano inseriti nell'Accordo di Programma Quadro, integrandone il quadro degli interventi ;

VISTA l'Ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002 che da atto della sottoscrizione del suddetto Accordo di Programma Quadro affidando la realizzazione degli interventi ivi previsti al Commissario delegato;

CONSIDERATO l'opportunità di ricondurre ad unitarietà le tre linee operative previste dall'Intesa nel rispetto del principio di integrazione del ciclo delle risorse idriche anche al fine di coordinare l'attuazione degli interventi ed effettuare un monitoraggio unitario;

VISTE le risorse di cui alle Delibere CIPE 142/99 e 84/2000 programmate sull'APQ Risorse Idriche del 05/10/2001 e non attribuite ad interventi specifici, nelle more della definizione di un

accordo integrativo per la componente fognaria e depurativa, per l'importo di 169,77 milioni di euro;

CONSIDERATO che le parti sottoscrittrici convengono sull'opportunità di stipulare il presente accordo in forma autonoma rispetto all'APQ "Risorse Idriche" citato, che viene integralmente riportato e trascritto nel presente accordo, compresi gli interventi ivi contemplati, anche al fine della rappresentazione di un quadro unitario degli interventi e di una gestione integrata delle risorse idriche e di un monitoraggio unitario. Le Parti in ogni caso, si impegnano a procedere entro novanta giorni dalla stipula del presente accordo a definire un testo unitario aggiornato;

VISTI i residui importi non ancora programmati in APQ, a valere sull'assegnazione alla Sicilia determinata dal CIPE con le Delibere nn 142/99, 84/2000 e 138/2000; pari a 123,56 milioni di euro;

VISTA la delibera CIPE 3 maggio 2002 n.36 che in attuazione dell'art.73 della Legge Finanziaria 2002 provvede al riparto delle risorse destinate alle aree depresse per il trienni 2000-2004;

VISTA la delibera CIPE 9 maggio 2003 n.17 che fissa il riparto per le aree sottoutilizzate fino al 2005;

VISTA la nota del Presidente della Regione Siciliana n. 1372 del 30.09.2003 , concernente la ripartizione programmatica delle risorse assegnate alla Regione Siciliana con la Delibera Cipe n. 17/03;

VISTA la Delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP;

VISTA l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, n. 2378 del 22 dicembre 2003, di approvazione degli incrementi tariffari,per il periodo luglio 2003 – luglio 2006, previsti dalla delibera CIPE n. 52/2001;

RITENUTO di dover suddividere il presente Accordo di Programma Quadro in due Titoli per un miglior coordinamento delle azioni e delle attività previste;

ATTESO che l'attuazione delle azioni previste in ciascuno dei 2 Titoli necessita di uno specifico monitoraggio;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI STIPULA IL PRESENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

PER IL SETTORE DELLA TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE
RISORSE IDRICHE

TRA

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
- la Regione Siciliana
- Commissario Delegato per l'emergenza ambientale e la tutela delle acque

Articolo 1 - Recepimento delle premesse

Le Premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

TITOLO 1

Quadro degli obiettivi e delle azioni

Articolo 2 - Obiettivi

- 1 Il presente Accordo, nel rispetto delle disposizioni delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, persegue gli obiettivi di seguito indicati:
 - a) tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei perseguendo, per gli stessi, gli obiettivi di qualità indicati nella direttiva 2000/60 in modo da migliorare l'ambiente acquatico, proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi ai corpi idrici;
 - b) ripristinare la qualità delle acque superficiali e sotterranee così da renderle idonee all'approvvigionamento potabile, alla vita dei pesci e dei molluschi e alla balneazione;
 - c) ridurre drasticamente l'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei dando la completa attuazione alle direttive comunitarie 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico, 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole;
 - d) incentivare una politica unitaria di gestione delle risorse mirata all'utilizzo sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine dei corpi idrici, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, garantendo l'uso plurimo attraverso l'integrazione tra le diverse tipologie di utilizzo;
 - e) assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni idrici sull'intero territorio per i vari tipi di utilizzo, fornendo risorse di idonea qualità;
 - f) incentivare la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque reflue depurate;
 - g) stimolare l'attuazione della riforma della gestione dei servizi idrici mediante il perseguimento di obiettivi di efficienza;
 - h) attuare il servizio idrico integrato razionalizzando la gestione delle risorse idriche, superando i settorialismi legati ai diversi utilizzi della medesima, guadagnando efficienza in ciascuno dei comparti e realizzando in particolare le condizioni di concreta operatività del servizio idrico per l'utenza civile, assicurando l'affidamento ai soggetti gestori unici di ambito, con il ricorso a soggetti privati, da individuare mediante gara con procedura ad evidenza pubblica;
 - i) favorire un più ampio ingresso di imprese e capitali nel settore e un più esteso ruolo nei meccanismi di mercato, al fine di assicurare la massima tutela del consumatore;
 - j) privilegiare il ricorso alla finanza di progetto per la progettazione e la realizzazione degli interventi.
 - k) a valutare, entro novanta giorni dalla stipula del presente accordo, la fattibilità di azioni mirate alla razionalizzazione ed efficientamento della gestione e dell'utilizzo delle disponibili risorse idriche ad uso plurimo.

Articolo 3 - Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

- 1 Il Ministero dell'Ambiente e la Regione concordano e sviluppano specifiche azioni miranti a tutelare tutti i corpi idrici, mettendo in campo risorse finalizzate al rilevamento delle

caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche dei corpi idrici, adeguati per il monitoraggio qualitativo e quantitativo della risorsa, come indicato nell'Allegato 1 al D.Lgs n. 152/99.

- 2 Il Ministero dell'Ambiente e la Regione assicurano la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei perseguendo come previsto dalla Direttiva 2000/60 entro l'anno 2015 l'obiettivo "buono" come definito dal D.Lgs 152/99, nel rispetto delle previsioni temporali intermedie stabilite. A tal fine il Ministero dell'Ambiente si impegna a completare il recepimento della normativa comunitaria e la Regione Siciliana per quanto di competenza a darne attuazione. In particolare, per definire gli obiettivi puntuali in materia di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nonché per individuare misure ed interventi, il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana ritengono necessario accelerare il processo di pianificazione. A tale fine il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio collabora con le strutture tecniche della Regione per le attività di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3 Ai fini di assicurare la tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nonché delle acque costiere e marine il Ministero dell'Ambiente e la Regione si impegnano in particolare a dare attuazione alle direttive comunitarie 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico, 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole, attraverso interventi volti al controllo dell'inquinamento determinato dagli insediamenti industriali, dagli insediamenti civili e dalle attività agricole.
- 4 In particolare si impegnano a mettere in atto le seguenti azioni:
 - a) per quanto riguarda la direttiva 76/464/CEE si impegnano a incentivare l'innovazione dei cicli produttivi ai fini dell'applicazione di tecnologie meno inquinanti atte a eliminare l'impiego delle sostanze pericolose, nonché a incentivare lo sviluppo di tecniche di trattamento atte a assicurare una maggiore efficienza di rimozione degli inquinanti dagli scarichi, evitando nel contempo il trasferimento dell'inquinamento dalle acque ad altri comparti ambientali. Si impegnano, inoltre a fissare, nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico, ovvero dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs 372/1999 limiti specifici agli scarichi di sostanze pericolose sia in termini di concentrazioni massime ammissibili, sia di flusso di massa;
 - b) per quanto riguarda la Direttiva 91/271/CE secondo il disposto dell'art.5, paragrafo 5, si impegnano ad assoggettare gli agglomerati siti nel territorio regionale drenanti in area sensibile agli obblighi previsti per le aree sensibili medesime. Si impegnano pertanto ad attuare sul territorio regionale interessato quanto previsto dal D.Lgs 152/99 all'articolo 27 commi 1 e 2, all'articolo 31, commi 2 e 3, all'articolo 32, commi 1,2, 3 in materia di collettamento e trattamento delle acque reflue urbane, realizzando le misure previste nel presente Accordo, in particolare accelerando l'attuazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione;
 - c) per quanto riguarda la direttiva 91/676/CEE si impegnano a completare la designazione delle aree vulnerabili sulla base dei criteri previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale di attuazione, adottando nelle aree vulnerabili già designate con provvedimento a livello statale, nonché in quelle oggetto di nuova designazione, i programmi di azione necessari a prevenire l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee causato da nitrati da fonti agricole, nonché i fenomeni eutrofici. Si impegnano altresì a dare piena attuazione ai programmi di azione, applicando tutte le misure previste dall'allegato 7 parte A IV del D.Lgs 152/99 e, in primo luogo, il limite massimo di apporto annuo di azoto da effluenti di allevamento di 170 kg/ha, subordinando l'eventuale superamento ad apposita deroga sulla base delle procedure indicate al suddetto allegato. Si impegnano, pertanto, a potenziare le iniziative volte alla razionalizzazione delle pratiche di fertilizzazione anche attraverso programmi di formazione e informazione degli agricoltori, potenziamento delle

attività di controllo, attuazione di un programma di sorveglianza per la verifica dell'efficacia del programma di azione, comprensivo anche dei controlli della qualità delle acque della prima falda, nonché di rilievi a scala di bacino, aziendale e di appezzamento su aree pilota, adeguatamente rappresentative;

- d) nell'ambito del Piano di Sviluppo rurale 2002-2006 si impegnano, inoltre, a dare priorità all'applicazione delle misure volte alla riduzione degli apporti azotati e alla adozione di forme di gestione dei suoli mirate alla minimizzazione dei rilasci di azoto, nonché alle misure volte alla riduzione dei rilasci di sostanze pericolose contenute nei fitofarmaci;
- 5 La Regione Siciliana fornisce, le informazioni richieste per ottemperare agli obblighi di informazione di cui alle direttive 76/464/CEE, 1991/271/CE e 1991/676/CE.
 - 6 Per assicurare la tutela quantitativa dei corpi idrici il Ministero dell'Ambiente e la Regione si impegnano a rivedere le concessioni alle derivazioni, assicurando il minimo deflusso vitale nei corpi idrici superficiali e limitando i prelievi da falda ai quantitativi consentiti dall'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio idrico.
 - 7 Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Siciliana possono stipulare uno o più accordi integrativi di settore.

Articolo 4 - Ripristino degli usi legittimi

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione si impegnano, in particolare, a ripristinare in modo generalizzato condizioni idonee agli usi legittimi della risorsa idrica.
2. Oltre alle misure di cui all'articolo 2 si impegnano ad attuare i seguenti interventi:
 - a) per quanto riguarda l'uso potabile si impegnano a ripristinare la qualità delle acque dei corpi idrici sotterranei e superficiali sviluppando interventi di caratterizzazione e attuando le misure di bonifica delle acque sotterranee di cui al D.M. 25 ottobre 1999, n.471; si impegnano altresì ad adottare ogni misura per superare il ricorso alle deroghe nella distribuzione dell'acqua ad uso potabile;
 - b) per quanto riguarda i corpi idrici superficiali destinati alla potabilizzazione si impegnano a integrare il programma di monitoraggio di cui all'allegato 1 del D.lgs 152/99 con ulteriori rilevazioni sullo stato chimico per individuare la presenza delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CE e a eliminare tali sostanze dagli scarichi nei corpi idrici medesimi;
 - c) per quanto riguarda la balneazione ad estendere il campionamento a tutte le coste, a collegare le informazioni sullo stato biologico con quelle relative allo stato chimico, a individuare le fonti puntuali alle quali sono ascrivibili i fenomeni di inquinamento;
 - d) intraprendere azioni specifiche atte a ridurre l'inquinamento microbiologico e i fenomeni eutrofici promuovendo il riutilizzo generalizzato delle acque depurate nonché l'adozione di sistemi di fitodepurazione sugli affluenti naturali ed artificiali;
 - e) per quanto riguarda le acque idonee alla vita dei pesci si impegnano ad effettuare il monitoraggio per i parametri previsti dalla tabella 1B, sezione B dell'allegato 2 del D.Lgs 152/1999 e ad effettuare le designazioni e successive revisioni conformemente a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del suddetto decreto; si impegnano altresì, ove la non conformità delle acque designate evidenziasse la necessità di mettere in atto programmi di miglioramento, a provvedere alla loro predisposizione e attuazione, sia al fine di assicurare la conformità dei corpi idrici già designati, sia di estendere la designazione a tutti i corpi idrici significativi del territorio regionale;
 - f) per quanto riguarda le acque destinate alla vita dei molluschi si impegnano ad effettuare il monitoraggio per i parametri previsti dalla tabella 1C, sezione C dell'allegato 2 del D.Lgs 152/1999 e a effettuare le designazioni e successive revisioni conformemente a

quanto previsto dall'articolo 14 del suddetto decreto; si impegnano altresì, ove la non conformità delle acque designate evidenziasse la necessità di programmi di miglioramento, a provvedere alla loro predisposizione e attuazione, sia al fine di pervenire alla conformità delle acque marine, costiere e salmastre già designate, sia al fine di estendere la designazione alle altre acque marine costiere e salmastre che interessano il territorio regionale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Siciliana possono stipulare uno o più accordi integrativi di settore.

Articolo 5 - Ripristino e tutela dei corpi idrici destinati ad uso potabile

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione concordano e sviluppano specifiche azioni miranti a tutelare corpi idrici destinati ad uso potabile.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Siciliana possono stipulare uno o più accordi integrativi di settore.

Articolo 6 - Ripristino e tutela dei corpi idrici pregiati

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Siciliana concordano e sviluppano specifiche azioni miranti a tutelare corpi idrici di particolare pregio che saranno individuati dalla Regione entro novanta giorni dalla stipula del presente Accordo. Tali azioni sono indirizzate al ripristino e alla tutela della qualità delle acque e dei sedimenti delle aree lagunari, con l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di fitodepurazione.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Siciliana concordano e sviluppano specifiche azioni miranti alla ricostruzione di ambienti umidi funzionali al ripristino delle valenze ambientali ed ecosistemiche caratteristiche delle zone umide naturali. Tali azioni rientrano nelle attività previste dal progetto comunitario sulle Wetlands guidato dall'Italia nell'ambito della strategia comune per l'implementazione della direttiva 2000/60/CE.
3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Siciliana possono stipulare uno o più accordi integrativi di settore.

Articolo 7 – Servizio Idrico integrato nelle isole minori

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Siciliana al fine di potere assicurare servizi di approvvigionamento, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione ed il riutilizzo delle acque reflue depurate nelle Isole minori della Regione, possono stipulare uno o più accordi integrativi di settore.

Articolo 8 - Riduzione degli scarichi di sostanze pericolose

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione concordano e sviluppano specifiche azioni miranti a ridurre lo scarico nelle acque delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE, nonché delle ulteriori sostanze pericolose individuate dalla Decisione n. 2001/2455/CE derivanti da attività industriali, nonché ad eliminare gli apporti di dette sostanze agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, derivanti dal conferimento ad essi di rifiuti liquidi industriali.
2. Per le finalità di cui al precedente punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Siciliana possono stipulare uno o più accordi integrativi di settore.

Art. 9 – Aree particolarmente compromesse

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Siciliana concordano e sviluppano specifiche azioni miranti a tutelare le acque superficiali, sotterranee e marine

costiere, a garantire la disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico per le utenze civili, agricole e industriali e ad assicurare il riutilizzo delle acque di falda emunte per ragioni di bonifica e delle acque di scarico del depuratore cittadino nelle zone di Gela e Priolo.

2. Per le finalità di cui al precedente punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Siciliana possono stipulare uno o più accordi integrativi di settore coinvolgendo le province regionali e i comuni interessati.

Articolo 10 - Gestione integrata della risorsa idrica

1. La Regione, in conformità con la pianificazione del bilancio idrico e del proprio Piano di Tutela individua le criticità nell'uso della risorsa, adottando idonee misure di risparmio, riduzione e controllo dell'estrazione e derivazione, tenendo conto degli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi del decreto legislativo 152/99.
2. Ai fini della corretta gestione delle risorse la Regione Siciliana pone in essere le azioni necessarie per razionalizzare i sistemi di raccolta e distribuzione in modo da sfruttare a pieno le capacità d'invaso, migliorando altresì i sistemi e gli strumenti di gestione.
3. Al fine di conseguire una corretta gestione delle risorse idriche, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione, per quanto di rispettiva competenza, operano:
 - a) per accelerare l'attuazione del Servizio Idrico Integrato come previsto dalla legge 5 gennaio 1994 n.36;
 - b) per la realizzazione di strutture di trasporto e distribuzione dell'acqua per uso irriguo che consentano di ridurre sostanzialmente le attuali perdite e di razionalizzare la distribuzione, attraverso la realizzazione di reti tubate in luogo di sistemi aperti e la predisposizione di vasche di accumulo, nonché attraverso la realizzazione e sostituzione di impianti irrigui che minimizzino gli sprechi di acqua.
4. Per le finalità di cui ai precedenti punti il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione Siciliana possono stipulare uno o più accordi integrativi di settore.
5. La Regione Siciliana definisce altresì i soggetti cui affidare la realizzazione e la gestione delle reti di distribuzione dell'acqua reflua depurata e determina i metodi di tariffazione per la cessione delle acque depurate all'utilizzatore finale secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
6. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio assicura alla Regione, agli ATO ed altre Istituzioni competenti, assistenza tecnica finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di risparmio delle risorse idriche, di ottimizzazione sull'uso delle stesse, di adempimenti normativi in campo ambientale e nell'attuazione delle previsioni degli accordi di Programma, con le risorse allo stesso assicurate dalle Delibere CIPE n. 36/2002 e 17/2003. A tal fine, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio si impegna a redigere entro sessanta giorni un piano di attività con la Regione Siciliana

TITOLO 2

Interventi urgenti

Articolo 11 - Modalità di finanziamento e caratteristiche degli interventi

1. Il presente Accordo di Programma è finalizzato altresì a superare le situazioni di maggiore criticità, attraverso l'attuazione di interventi urgenti. La descrizione di questi interventi è

riportata nella relazione tecnica, di cui all'Allegato K, parte integrante del presente Accordo di Programma Quadro.

2. Al tal fine con il presente Accordo è assicurato il concorso finanziario dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Siciliana e delle Autorità d'Ambito.
3. In particolare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio concorre alla copertura finanziaria attraverso il riparto, ulteriore rispetto a quello già effettuato nell'anno 2000, delle risorse di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio GAB/DEC/089/2001 del 3 maggio 2001 e GAB/DEC/059/2002 del 2/10 /2002.
4. Negli allegati A-H del presente accordo sono riportati per ogni settore gli elenchi degli interventi urgenti. Per ogni intervento è indicato:
 - a) il costo stimato;
 - b) i tempi di attivazione, ovvero l'appartenenze ad una delle seguenti classi:
 - "Immediata", ovvero subito tramite il presente accordo, finanziati con risorse immediatamente disponibili (cfr. art. 24, Quadro A);
 - "Differita", ovvero attivati a seguito di specifici adempimenti (cfr. art. 24, Quadro B).
5. Gli interventi di cui agli allegati predetti sono inseriti nel Piano Straordinario di cui all'art. 6 della legge 23 maggio 1997, n° 135.

Articolo 12 - Interventi per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Sono individuati nell'Allegato A gli interventi di fognatura, collettamento e depurazione.
2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla successiva Tabella 1.

Tabella 1 – Interventi per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Valori in Euro

Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Legge Regionale 27/86	61.007.730,00
	Delibera CIPE 142/99	25.211.000,00
	Delibera CIPE 84/00	71.895.718,00
	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: - Fondi ex legge 388/2000 e 488/2001 annualità 2002 e 2004 (per € 29.401.400,00) - D.M. n. 612/TA I del 07.08.01 (per € 12.911.422,00)	42.312.822,00
	Accantonamenti Tariffa (delibere CIPE n. 52/2001 e successive modifiche e integrazioni)	20.897.390,00
	P.O.R. Sicilia 2000/2006 1^ Fase Misura 1.04b	38.400.000,00
	D.M. n.312/TAI del 23.02.01	516.460,00
	Delibera CIPE 52/1999 -Risorse ancora disponibili	1.551.950,00
TOTALE		261.793.070,00

Articolo 13 - Interventi finalizzati alla tutela dei corpi idrici destinati ad uso potabile

1. Sono individuati nell'Allegato B gli interventi urgenti di tutela dei corpi idrici destinati ad uso potabile.
2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla successiva Tabella 2.
3. Ulteriori interventi, per un ammontare complessivo di € 14.248.769,00, saranno individuati entro il 31.12.2004. Del predetto importo di € 14.248.769,00, € 1.349.659,00 saranno

comunque destinati all'integrazione dell'intervento del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), il cui importo complessivo rimane fissato in € 6.193.480,00.

Tabella 2 – Interventi per la tutela dei corpi idrici destinati ad uso potabile

Valori in Euro

Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Legge Regionale 27/86	774.690,00
	Delibera CIPE 84/00	9.934.691,00
	Accantonamenti Tariffa (delibere CIPE n. 52/2001 e successive modifiche e integrazioni)	2.594.160,00
TOTALE		13.303.541,00

4. Per ulteriori finalità connesse agli obiettivi di cui al punto 1 e ricadenti nell'ambito di attuazione del presente APQ, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Siciliana possono stipulare uno o più accordi integrativi di settore. Il finanziamento di tali accordi potrà essere integrato con risorse che verranno rese disponibili da parte di altri soggetti sottoscrittori; conseguentemente, per l'attivazione degli interventi, dovrà essere implementato l'Applicativo Intese con l'inserimento delle schede intervento.

Articolo 14 - Interventi previsti nei piani stralcio (1^ annualità) dei Piani d'Ambito

1. Sono riportati nell'Allegato I ulteriori interventi nel settore idropotabile e fognario-depurativo, rispetto a quelli già riportati negli Allegati A e B, di cui ai precedenti articoli 12 e 13, individuati nei piani stralcio (1^ annualità), redatti ed approvati dagli ATO ai sensi dei rispettivi Piani d'Ambito, selezionati secondo le modalità riportate in premessa.
2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 3.

Tabella 3 – Interventi previsti nei piani stralcio (1^ annualità)

Valori in Euro

Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Delibera CIPE 142/99	4.781.840,04
	Delibera CIPE 84/2000	33.240.341,31
	Delibera CIPE 138/2000	3.835.000,00
	POR Sicilia 2000-2006	99.462.369,00
TOTALE		141.319.550,00

3. La copertura finanziaria degli interventi dei Piani d'Ambito inseriti nei PIT è determinata con riferimento ai costi previsti nei Piani d'Ambito. Ulteriori eventuali fabbisogni finanziari saranno coperti con le economie che si renderanno disponibili nell'attuazione degli interventi dell'Allegato I.
4. Degli interventi suddetti, sono attualmente compilate e inserite nell'applicativo informatico del Ministero dell'Economia, schede intervento per quelli finanziati con le risorse delle Delibere CIPE n. 142/1999, 84/2000 e 138/2000; il Soggetto Responsabile dell'Accordo garantisce il caricamento delle residue schede intervento nell'applicativo informatico, entro novanta giorni dalla stipula del presente Accordo, assumendo come quadro vincolante l'elenco degli interventi del predetto Allegato I, i costi e le rispettive coperture finanziarie indicate nella Tabella 3 precedentemente citata. La corretta compilazione delle schede intervento e la relativa immissione nell'applicativo informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze costituisce condizione essenziale per il trasferimento delle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, di cui alle Delibere CIPE rappresentate nel quadro finanziario del presente Accordo, alla Regione Siciliana.

Articolo 15 – Ulteriori interventi previsti nei POT/Piani d’Ambito

1. Gli ulteriori interventi previsti dai Piani d’Ambito e dalle rispettive programmazioni triennali saranno definiti successivamente all’affidamento del Servizio Idrico Integrato ai Soggetti gestori, entro il 31 dicembre 2004.
2. Al cofinanziamento pubblico di tali interventi sono assegnate le risorse di cui al Tabella 4.

Tabella 4 – Ulteriori interventi previsti nei POT/Piani d’Ambito

Valori in Euro

Tipologia	Fonte	Importo
Risorse disponibili a seguito di specifici adempimenti	Delibera CIPE 17/2003	540.000.000,00
	POR Sicilia 2000-2006	200.537.631,00
TOTALE		740.537.631,00

3. Il recepimento degli interventi di cui al presente articolo, nell’ambito dell’Accordo, è sancito dalla stipula di Atti aggiuntivi sottoscritti dalle Parti firmatarie del presente Accordo.

Articolo 16 - Ripristino e tutela dei corpi idrici pregiati

1. Le attività finalizzate al progetto comunitario sulle Wetlands guidato dall’Italia nell’ambito della strategia comune per l’implementazione della direttiva 2000/60/CE, saranno realizzate anche con le risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio assegnate dalla delibera CIPE n. 36/2002 per finalità di assistenza tecnica, come riportato nel Tabella 5.

Tabella 5 – Ripristino e tutela corpi idrici pregiati

Valori in Euro

Tipologia	Fonte	Importo
Risorse disponibili a seguito di specifici adempimenti	Delibera CIPE 36/2002 – risorse assegnate al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per attività di assistenza tecnica	313.000
TOTALE		313.000

2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Siciliana possono stipulare uno o più accordi integrativi di settore. Il finanziamento di tali sub-accordi potrà essere integrato con risorse che verranno rese disponibili da parte di altri soggetti sottoscrittori; conseguentemente, per l’attivazione degli interventi, dovrà essere implementato l’Applicativo Intese con l’inserimento delle schede intervento.

Articolo 17 -Interventi urgenti per il riutilizzo delle acque reflue depurate

1. Gli interventi urgenti per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui all’Allegato C, previa verifica dell’I.N.E.A., citata in premessa, saranno realizzati con le risorse di cui alla Tabella 6.

Tabella 6 – Interventi urgenti per il riutilizzo delle acque reflue depurate

Valori in Euro

Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Regione siciliana - Legge Regionale 27/86	346.022,00
	Regione Siciliana – quota ordinaria Delibere CIPE: - 84/2000 (per € 95.259.778,00) - 138/2000 (per € 49.176.000,00) - 17/2003 (per € 3.400.000,00)	147.835.778,00
	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: - D.M. n.312/TAI del 23.02.01	2.065.830,00
	Accantonamenti Tariffa (delibere CIPE n. 52/2001 e successive modifiche e integrazioni)	309.870,00
TOTALE		150.557.500,00

- Per le finalità di cui al punto 1 il Ministero dell'Ambiente, il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e la Regione Siciliana possono stipulare con i soggetti interessati uno o più accordi integrativi di settore. Il finanziamento di tali accordi potrà essere integrato con le risorse che verranno rese disponibili da parte degli altri soggetti sottoscrittori degli specifici Accordi, e conseguentemente, per l'attuazione degli interventi, dovrà essere implementato l'Applicativo Intese con l'inserimento delle schede intervento.

Articolo 18 - Interventi urgenti per la riduzione degli scarichi di sostanze pericolose

- Gli interventi miranti a ridurre lo scarico nelle acque delle sostanze pericolose, di cui alla direttiva 76/464/CEE, nonché delle ulteriori sostanze pericolose individuate dalla Decisione n. 2001/2455/CE, derivanti da attività industriali, nonché ad eliminare gli apporti di dette sostanze agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, derivanti dal conferimento ad essi di rifiuti liquidi industriali saranno successivamente individuati.
- I sopraindicati interventi saranno realizzati anche con le risorse di cui alla Tabella 7.

Tabella 7 – Interventi urgenti per la riduzione degli scariche di sostanze pericolose

Valori in Euro

Tipologia	Fonte	Importo
Risorse disponibili a seguito di specifici adempimenti	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – legge n. 388/2000, art. 109, comma 1	5.422.507,91
TOTALE		5.422.507,91

- Per le finalità di cui al punto 1 il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana possono stipulare con i soggetti interessati uno o più accordi integrativi di settore ai sensi dell'art. 28 comma 10 del D.lgs. 11 maggio 1999 n.152, impegnando risorse finanziarie ai fini di assicurare l'eliminazione dagli scarichi di tali sostanze. Il finanziamento di tali accordi potrà essere integrato con le risorse che verranno rese disponibili da parte degli altri soggetti sottoscrittori degli specifici Accordi, e conseguentemente, per l'attivazione degli interventi, dovrà essere implementato l'Applicativo Intese con l'inserimento delle schede intervento.

Articolo 19 - Interventi di monitoraggio e pianificazione

- Gli interventi finalizzati al rilevamento delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche dei corpi idrici della Regione Siciliana, adeguati per il monitoraggio qualitativo e quantitativo della risorsa, come indicato nell'Allegato 1 al D.Lgs n. 152/99, saranno realizzati con le risorse di cui alla Tabella 8.

Tabella 8 – Interventi di monitoraggio e pianificazione

Valori in Euro

Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 e Legge 448/2001: - Risorse già trasferite annualità 2000-2003 pari ad €. 3.532.234,00 - Risorse annualità 2004 pari ad €1.519.072,00	5.051.306,00
TOTALE		5.051.306,00

- Per ulteriori finalità connesse agli obiettivi di cui al punto 1 e ricadenti nell'ambito di attuazione del presente APQ, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Siciliana possono stipulare uno o più accordi integrativi di settore. Il finanziamento di tali accordi potrà essere integrato con le risorse che verranno rese disponibili da parte degli altri soggetti sottoscrittori, conseguentemente, per l'attivazione degli interventi, dovrà essere implementato l'Applicativo Intese con l'inserimento delle schede intervento.

Articolo 20 - Interventi di opere fognarie, depurative e di riuso previsti nei PIT

- Gli interventi individuati con note del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana n.3655 del 26.09.03 e 14554 del 14.10.03, di cui all'Allegato F, sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 9.

Tabella 9 – Interventi di opere fognarie, depurative e di riuso previsti nei PIT

Valori in Euro

Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Delibera CIPE 17/2003	10.400.000,00
TOTALE		10.400.000,00

Articolo 21 - Interventi nel settore irriguo

- Sono riportati nell'Allegato J gli interventi in corso di realizzazione coerenti con la misura 1.05 del POR Sicilia ed imputati alla stessa. Tali interventi sono finanziati con le risorse di cui alla Tabella 10.

Tabella 10 – Interventi nel settore irriguo

Valori in Euro

Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Legge 64/86 e Legge 208/98 (delibera CIPE 52/1999)	45.417.570,01
TOTALE		45.417.570,01

- Ulteriori interventi nel settore irriguo potranno essere individuati, secondo quanto riportato in premessa, da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e della Regione Siciliana.
- A seguito della definizione dei suddetti interventi si procederà ad integrare il presente Accordo attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo sottoscritto tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Articolo 22 - Interventi individuati con D.M. 253/TAI del 27.12.2000 e non ancora avviati

1. Vengono confermati gli interventi di cui all'Allegato G già individuati con D.M.253/TAI del 27.12.2000 e non ancora avviati.
2. I predetti interventi saranno realizzati con le risorse di cui alla Tabella 11.

Tabella 11 – Interventi non ancora avviati di cui al D.M. 253/TAI del 27.12.2000

Valori in Euro

Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: D.M. n.312/TAI del 23.02.01	7.385.333,00
TOTALE		7.385.333,00

Articolo 23 - Quadro riassuntivo degli interventi dell'Accordo

1. Il complesso degli interventi immediatamente attivati di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21 e 22 è riportato nella tabella 12.

Tabella 12 – Riepilogo delle tipologie di intervento immediatamente attivati

Valori in Euro

Tipologia Intervento	Importo
Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tabella 1)	261.793.070,00
Interventi urgenti finalizzati alla tutela dei corpi idrici destinati ad uso potabile (Tabella 2)	13.303.541,00
Ulteriori interventi inseriti nei Pot 1 ^a annualità (Tabella 3)	141.319.550,35
Interventi urgenti per il riutilizzo delle acque reflue depurate (Tabella 6)	150.557.500,00
Interventi di monitoraggio e pianificazione (Tabella 8)	5.051.306,00
Interventi di fognatura, depurazione e riuso previsti nei PIT (Tabella 9)	10.400.000,00
Interventi irrigui (Tabella 10)	45.417.570,01
Interventi non ancora avviati - D.M. 253/TAI del 27.12.2000 (Tabella 11)	7.385.333,00
TOTALE	635.227.870,36

2. Nella successiva Tabella 13 sono riportate le tipologie di intervento ad attivazione subordinata a specifici adempimenti concernenti la puntuale definizione degli interventi e l'effettiva disponibilità delle coperture finanziarie.

Tabella 13 – Riepilogo delle tipologie di intervento ad attivazione subordinata

Valori in Euro

Tipologia Intervento	Importi
Ulteriori interventi previsti nei POT/Piani d'Ambito (Tabella 4)	740.537.631,00
Ulteriori interventi per l'adempimento agli obblighi comunitari derivanti dall'attuazione degli artt. 27, 31 e 32 del D.lgs. N. 152/99	219.257.938,46
Interventi per ripristino e tutela corpi idrici pregiati (Tabella 5)	313.000,00
Interventi di tutela dei corpi idrici destinati ad uso potabile.	14.248.769,00
Interventi urgenti per la riduzione degli scariche di sostanze pericolose (Tabella 8)	5.422.507,91
Totale	979.779.846,37

3. Gli interventi di cui gli artt. 27,31,32 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse derivanti dagli incrementi tariffari di cui alla Delibera CIPE 52/2001 e s.m.i. è quantificati in euro 219.527.938,46, saranno individuati entro il 30 giugno 2004.

Articolo 24 - Quadro finanziario dell'Accordo

4. Il costo complessivo degli interventi immediatamente attivati con il presente accordo, finanziati con risorse immediatamente disponibili, risulta pari ad € 635.227.870,36. La copertura finanziaria di tali interventi è assicurata dalle risorse riportate nel Quadro A:

Quadro A - Copertura finanziaria degli interventi immediatamente attivati per fonte di finanziamento ed annualità (in euro)

Fonti/Soggetto finanziatore	Annualità di competenza			TOTALE
	2001-2002	2003	2004	
Ministero Ambiente L.388/2000 e L. 448/2001	13.291.044,00		16.110.356,00	29.401.400,00
Ministero dell'Ambiente - pianificazione e monitoraggio L.388/2000 e L.448/2001	3.532.234,00		1.519.072,00	5.051.306,00
Legge Regionale 27/86			62.128.442,00	62.128.442,00
Regione Siciliana Fondi Aree Sottoutilizzate : Del. CIPE 142/99 - €29.992.840,04 Del. CIPE 84/00 - €210.330.528,31 Del. CIPE 138/2000 -€53.011.000,00 Del. CIPE 52/1999 - €2.347.293,62				295.681.661,97
Regione Siciliana Fondi Aree Sottoutilizzate : Del. CIPE 17/2003				13.800.000,00
Regione Siciliana POR Sicilia 2000/2006				137.862.369,00
STATO Legge 64/86				44.622.226,39
Ministero dell'Ambiente Decreto Ministeriale n.612/TAI del 07.08.01				12.911.422,00
Ministero dell'Ambiente Decreto Ministeriale n.312/TAI del 23.02.2001				9.967.623,00
Enti Locali Accantonamenti tariffa (Delibera CIPE 52/2001)				23.801.420,00
TOTALE				635.227.870,36

2. Il presente Accordo assicura inoltre la copertura finanziaria subordinatamente a specifici adempimenti per la tipologia di interventi di cui alla precedente tabella 13, come rappresentato nel Quadro B. Le relative schede intervento saranno redatte ai sensi delle delibera CIPE 44/00 e 76/02 e della Circolare sulle procedure di monitoraggio sugli accordi di programma quadro citata in premessa e inserite nell'Al del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non appena le predette risorse si renderanno effettivamente disponibili. L'acquisizione di tali interventi nel contesto del presente Accordo avverrà mediante la stipula di Accordi integrativi di settore, successivamente alla notificazione dell'effettiva disponibilità delle risorse e dell'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Quadro B - Copertura finanziaria degli interventi ad attivazione subordinata a specifici adempimenti (in euro)

Fondi/Soggetto finanziatore	Annualità di competenza			
	2003	2004	2005	TOTALE
Regione Siciliana Delibera Cipe n. 17/2003				540.000.000,00
POR SICILIA 2000-2006 II° Fase				200.537.631,00
Risorse private (ricavi attualizzati da gettito annuo derivante dagli aumenti tariffari)				219.257.938,46
Delibera CIPE 36/2002 – risorse assegnate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per attività di assistenza tecnica				313.000,00
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – legge n. 388/2000, art. 109, comma 1				5.422.507,91
Ministero dell'Ambiente Legge 388/2000 art. 144, comma 17				14.248.769,00
TOTALE				979.779.846,37

Articolo 25 - Eventuali risorse derivanti da economie

1. Le economie accertate relativamente agli interventi di cui agli Allegati A, B, C, G del presente Accordo saranno destinate alla realizzazione di ulteriori interventi per l'adempimento agli obblighi comunitari derivanti dall'attuazione degli articoli 27, 31, 32 del D.lgs 152/1999 tenendo conto degli elenchi di cui agli Allegati D ed E, previa immissione delle schede nell'Applicativo Informatico del Ministero dell' Economia e delle Finanze.
2. Gli interventi di cui ai predetti allegati D ed E potranno essere integrati con eventuali ulteriori interventi conseguenti alle verifiche effettuate sulla base delle indicazioni formulate dalla competente Commissione Legislativa con parere n. 133 del 18.12.2003 citato in premessa.
3. Ulteriori riprogrammazioni degli interventi previsti dall'Accordo, mediante l'utilizzazione delle economie, anche da ribassi d'asta, e di nuove risorse disponibili, nel rispetto delle finalità e tipologie di intervento previste nell'APQ, sono effettuate con atto sottoscritto dai firmatari dell'APQ stesso sulla base delle proposte del Soggetto Responsabile dell'Accordo, sentito il parere del Comitato di Coordinamento dell'Accordo di cui al successivo articolo 31.

Articolo 26 – Interventi in corso di realizzazione

1. Qualunque sia la fonte di finanziamento, a far data dal 05.10.99, le spese sostenute per gli interventi in corso di realizzazione di cui all'Allegato H del presente accordo, in quanto coerenti con la scheda di Misura 1.04b, saranno rendicontate a valere sulle risorse del POR Sicilia 2000/2006.

Articolo 27 - Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo vengono individuati, quali responsabile dell'attuazione del presente Accordo di Programma Quadro i seguenti soggetti:
 - Il Commissario Governativo per l'emergenza idrica, relativamente agli interventi ricompresi nell'APQ stipulato il 5 Ottobre 2001;
 - il Vice Commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia
 - il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale Lavori Pubblici
2. Alla cessazione delle situazioni di emergenza, i Soggetti responsabili dell'Accordo saranno:

- Il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
- il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale Lavori Pubblici

Il responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) ricondurre ad unitarietà le attività di monitoraggio delle tre linee di intervento di cui all'Intesa Istituzionale di Programma;
- c) governare il processo complessivo di realizzazione delle azioni/interventi ricompresi nell'Accordo, attivando gli strumenti organizzativi necessari alla sua attuazione;
- d) promuovere di concerto con i responsabili delle singole azioni/interventi le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- e) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnala l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione, il quale provvede con le modalità previste dagli artt 8 e 9 dell'Intesa Istituzionale di programma;
- f) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione procedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme decisione del Comitato istituzionale di gestione, di cui all'art.8 dell'Intesa Istituzionale di Programma, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
- g) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'articolo successivo del presente Accordo;
- h) nel corso dei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli APQ citata in premessa, coordinare la raccolta dei dati effettuata dai responsabili di intervento e verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'applicativo informatico per il monitoraggio degli APQ (di seguito denominato Applicativo Intese) del Ministero Economia e Finanze;
- i) nel corso dei monitoraggi semestrali, ed in particolare nella iniziale fase di aggiornamento delle schede intervento, comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze – Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come indicato al paragrafo 4.2 della circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
- j) nel corso dei monitoraggi semestrali, assicurare il completo inserimento dei dati delle schede intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
- k) inviare al Ministero dell'Economia e Finanze – Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese, nonché agli altri soggetti sottoscrittori del presente Accordo, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno – a partire dal primo semestre successivo alla stipula dell'APQ – il rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'APQ, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ citata in premessa.
- l) curare, al primo monitoraggio, l'inserimento del codice unico di progetto (CUP) per ciascuna delle schede intervento implementate nell'Applicativo Intese, ed a tal fine richiederne, in tempi utili, l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto concentratore);

Articolo 28 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
 - a) a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento di cui alle delibere CIPE 44/2000 e 76/2002 e riportate nell'Allegato L del presente Accordo, estratte dall'applicazione informatica di cui alla sopraindicate delibere CIPE;
 - b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c) ad attivare e utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale agli stessi imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza l'intervento sostitutivo del responsabile dell'attuazione del presente Accordo;
 - e) a procedere entro 90 giorni dalla stipula del presente Accordo a definire un testo aggiornato per le motivazioni descritte in premessa.
2. La Regione Siciliana, nel rispetto delle deleghe attribuite ai Commissari delegati per l'emergenza idrica e per l'emergenza ambientale e la tutela delle acque, si impegna, nell'attuazione degli strumenti di programmazione, a garantire il necessario coordinamento.

Articolo 29 – Adempimenti per gli Accordi integrativi di settore

1. Gli accordi integrativi di settore previsti dal presente Accordo di Programma Quadro, definiti coerentemente con quanto disposto nel presente atto e corredati degli elementi costitutivi previsti, per gli Accordi di Programma Quadro, dalle relative disposizioni del CIPE citate in premessa e dalla circolare trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 32538 del 9 ottobre 2003, saranno notificati a cura del soggetto responsabile dello specifico accordo integrativo di settore al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese, previa verifica, provvederà a notificare alle parti sottoscrittrici del presente atto l'avvenuta integrazione dell'Accordo di Programma Quadro dopo l'avvenuta implementazione delle schede nell'Applicativo Intese, anche al fine di consentire l'attivazione degli interventi ivi previsti.
2. I responsabili dei suddetti Accordi integrativi dovranno semestralmente trasmettere una relazione sullo stato di attuazione degli stessi al responsabile del presente Accordo, al fine di completare gli adempimenti previsti all'art. 26, comma 2, lettera d).

Articolo 30 - Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento

1. Per ogni intervento previsto dal presente accordo viene indicato nelle apposite schede il responsabile dell'attuazione dello stesso (che nel caso dei lavori pubblici corrisponde al soggetto già individuato come responsabile unico di procedimento ai sensi del DPR 554/1999 e successive modificazioni).
2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall'art. 8 del DPR 554/99 e successive modificazioni, il responsabile di intervento ai fini dell'APQ svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti compiti:
 - a) pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle criticità;

- b) organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) controlla costantemente il processo di attuazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al soggetto responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o ne impediscono l'attuazione, nonché ogni altra informazione richiesta;
- d) raccoglie ed immette nell'Applicativo Intese, in tempi utili al completamento delle attività di monitoraggio entro le scadenze del 31 luglio e del 31 gennaio di ciascun anno precedentemente riportate, i dati delle schede intervento e ne risponde della loro veridicità; trasmette, inoltre, al Soggetto responsabile dell'APQ una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti dall'intervento, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'APQ;

Articolo 31 – Comitato di coordinamento dell'Accordo di Programma

1. Per la soluzione delle problematiche tecnico-giuridiche di competenza congiunta nazionale e regionale e per garantire il necessario coordinamento tra tutti i soggetti firmatari del presente Accordo è costituito il Comitato di Coordinamento dell'Accordo così composto:
 - Un coordinatore nominato dal Presidente della Regione Siciliana;
 - Un componente nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - Un componente nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 - Un componente nominato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio
 - Un componente nominato dal Ministero delle Politiche Agricole
 - Un componente nominato dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale e la tutela delle acque
 - Un componente nominato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica
2. Alla cessazione della situazione di emergenza i componenti nominati dai commissari saranno sostituiti con tre componenti nominati rispettivamente dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per il settore fognario, depurativo e riuso delle acque reflue depurate, dall'Assessorato Regionale degli Interventi Infrastrutturali in Agricoltura per il settore irriguo e dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.
3. Il Comitato di coordinamento supporta il Soggetto Responsabile nella risoluzione delle problematiche tecniche, giuridiche ed economiche che insorgono nell'attuazione del presente accordo, nonché nello svolgimento delle attività connesse al monitoraggio dell'Accordo.

Articolo 32 - Procedimento di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

1. Il soggetto responsabile dell'Accordo, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni ivi previste, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, invita le Parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo raggiunto.

3. Qualora, invece, le controversie permangano, la questione verrà rimessa all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
4. Ove in ordine alla predette controversie venga adita l'Autorità Giudiziaria ordinaria, le Parti che sottoscrivono il presente Accordo stabiliscono comunque, sin d'ora, la competenza del Foro di Palermo.

Articolo 33 - Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'Accordo invita il soggetto sottoscrittore e/o i responsabili degli interventi, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore e/o i responsabili degli interventi cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Comitato paritetico d'attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il Comitato paritetico d'attuazione propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti.
7. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insoddisfacente, il Comitato istituzionale di gestione attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento contestato per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 34 - Disposizioni generali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti e comunque fino al 31.12.2008. Per concorde volontà dei sottoscrittori l'Accordo è prorogabile, può essere modificato o integrato e possono aderirvi altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
3. Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione dei soggetti responsabili dell'Accordo, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

4. L'effettiva disponibilità dei fondi pubblici previsti nell'ambito del presente atto resta condizionata all'avvio delle procedure di affidamento del Servizio Idrico Integrato secondo i principi della normativa europea e delle leggi nazionali.

Palermo, lì 23 dicembre 2003

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Direttore Generale del Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione

(Dott. Paolo-Emilio Signorini)

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Il Direttore Generale

Direzione per la Tutela delle Acque Interne

Dipartimento per le Risorse Idriche

(Dott. Gianfranco Mascazzini)

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Direttore Generale

Direzione Generale delle Reti

Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali

(Ing.. Roberto Sabatelli)

Per il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Il Commissario ad acta opere ex Agensud

(Ing. Roberto Iodice)

Per la Regione Siciliana

Il Presidente

(On. Salvatore Cuffaro)

L'Assessore ai Lavori Pubblici

(Dott. Guglielmo Scammacca)

L'Assessore al Territorio e Ambiente

(Ing.Mario Parlavecchio)

Il Direttore Generale Dipartimento Programmazione

(Dott.ssa Gabriella Palocci)

Il Direttore Generale del Dipartimento dei Lavori Pubblici

(Ing Vincenzo Galioto)

Il Direttore Generale del Dipartimento Territorio e Ambiente

(Dott Ignazio Marinese)

Il Vice Commissario per l'emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque

(Avv. Felice Crosta)

ELENCO ALLEGATI

Allegato A - Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei da realizzare con le risorse immediatamente disponibili

Allegato B - Interventi urgenti finalizzati alla tutela dei corpi idrici destinati ad uso potabile da realizzare con le risorse immediatamente disponibili

Allegato C - Interventi urgenti per il riutilizzo delle acque reflue depurate da realizzare con le risorse immediatamente disponibili

Allegato D - Interventi ad attivazione differita per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei da realizzare con le eventuali economie di cui all'art. 25

Allegato E - Interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate da realizzare con le eventuali economie di cui all'art. 25

Allegato F - Interventi ad attivazione immediata di opere fognarie, depurative e di riuso previsti nei PIT

Allegato G – Interventi ad attivazione immediata di opere fognarie, depurative e di riuso già individuati con D.M. n.253/TAI del 27.12.2000

Allegato H – Interventi di opere fognarie, depurative e di riuso in corso di realizzazione

Allegato I – Ulteriori Interventi previsti nei Piani Stralcio (1^a annualità)

Allegato J – Interventi nel settore irriguo

Allegato K – Relazione

Allegato L – Schede Intervento